

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 5051**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(AMATO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2001**

—————

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99,  
recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo  
di vendita dei libri

—————

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge. . . . .	»	7
Testo del decreto-legge. . . . .	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Con apposito ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica all'atto del varo definitivo della riforma dell'editoria (legge 7 marzo 2001, n. 62), si impegna il Governo a istituire un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (con la partecipazione delle istituzioni interessate e dei rappresentanti delle categorie di produzione e distribuzione dei libri, nonché dei consumatori) per la formulazione di valutazioni e proposte in ordine al prezzo dei libri. In esecuzione di tale ordine del giorno, è stato approvato il presente decreto-legge, il cui articolo 1 prevede che le disposizioni relative al prezzo dei libri contenute nella citata legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificate dallo stesso decreto, abbiano effetto dal 1° settembre 2001 e che trovino applicazione a titolo sperimentale per un periodo di un anno. Durante tale periodo non si applicano alla disciplina del prezzo dei libri le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sulle vendite straordinarie.

Al termine del periodo di sperimentazione, il Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri redigerà un rapporto sull'esito della sperimentazione al fine dell'adozione di conseguenti misure.

Nell'articolo 2 vengono introdotte modifiche all'articolo 11 della legge n. 62 del 2001 per fissare al 15 per cento il tetto sullo sconto dei libri, esteso a tutti i testi compresi quelli scolastici, nonché per meglio disciplinare le modalità di applicazione degli sconti.

Nell'articolo 3 vengono apportate due modifiche all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo interamente novellato dall'articolo 14 della legge n. 62 del 2001, che determinano l'applicazione dell'esclusione prevista all'alinea del comma 1 ai soli dipendenti giornalisti e l'aumento da 360 a 384 delle contribuzioni mensili necessarie per usufruire dei benefici previsti.

Il ricorso al decreto-legge si è reso necessario in quanto la predetta legge n. 62 entra in vigore in data 5 aprile 2001.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

**Testo integrale delle norme espressamente modificate  
o abrogate dal decreto-legge**

*Art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62:*

Art. 11. - (*Disciplina del prezzo dei libri*). - 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;

g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;

i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico.

4. Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento.

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:

a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;

b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

*Articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62:*

Art. 14. - (*Esodo e prepensionamento*). - 1. L'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - (*Esodo e prepensionamento*). - 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di

pensione per coloro che possono far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;

*(omissis)*

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001. (\*)*

---

**Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo  
di vendita dei libri**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzo dei libri, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per consentire un'adeguata e opportuna sperimentazione in materia e per evitare turbative al mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Differimento della disciplina del prezzo dei libri)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.

---

(\*) V., inoltre, il successivo *Errata corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001.



2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1 non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.

#### Articolo 2.

*(Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62)*

1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «non superiore al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quindici per cento»;

b) al comma 3, lettera h), le parole: «speciali» ed «esclusivamente» sono soppresse;

c) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.»;

d) nell'alinea del comma 4 le parole: «Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono soppresse;

e) al comma 4, lettera b), le parole: «biblioteche, archivi e musei pubblici» sono soppresse;

f) il comma 6 è soppresso;

g) nell'alinea del comma 9 le parole: «a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

h) al comma 9, lettera a), le parole: «2, 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 4».

#### Articolo 3.

*(Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416)*

1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: «esclusione dei» e «dipendenti» è inserita la seguente: «giornalisti»;

b) al comma 1, lettera a), la parola: «360» è sostituita dalla seguente: «384».

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2001.

CIAMPI

AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO



